**NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO n. 67 del 27 Giugno 2023**

**Circolare n° 8 del 07.03.2024**

**Rottamazione Quater: riapertura al 15.03.2024 per i pagamenti delle rate scadute**

|  |
| --- |
| **Premessa** |

L’art. 1, commi da 231 a 252, della **Legge n. 197/2022** ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

La misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, **versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.**

**Non** sono invece da **corrispondere** **le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.**

Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al **30 giugno** **2023** il **termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.**

|  |
| --- |
| **I carichi interessati dalla definizione agevolata** |

**La Definizione agevolata** ("Rottamazione-quater”) ha **riguardato tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

* contenuti in cartelle non ancora notificate;
* interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
* già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

|  |
| --- |
| **Le scadenze** |

Il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha modificato i **termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:**

* in un’**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
* oppure, in un **numero massimo di 18 rate** (5 anni) consecutive, di cui **le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023**. **Le restanti rate**, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il **28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024**. La prima e la seconda rata devono essere state pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

|  |
| --- |
| **La proroga** |

In tale contesto si inserisce il **differimento a venerdì 15 marzo 2024 del termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle**, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

In sostanza, secondo quanto stabilito dalla **Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n.215 del 30.12.2023), i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023** (prima o unica rata) **e il 30 novembre 2023** (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, **si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo 2024**. Inoltre, **entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata scaduta** il **28 febbraio 2024**.

La norma prevede comunque una tolleranza di **cinque giorni**, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato **entro mercoledì 20 marzo 2024**.

Le **restanti** **rate** del **2024** andranno **saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre**, ovvero **secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse***

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi